



Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cod. NC*
Cod. PP-gr.

CNAPPC
Prot.: 0000122
Data: 19/02/2010
Uscita

Assessore Ai Lavori Pubblici
Giunta regionale della Campania
Dott. Oberdan FORLENZA

Dirigenti
degli Uffici del Genio Civile
di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno

Presidente
della Federazione Regionale degli Ordini
degli Architetti.P.P.C. della Campania

Presidenti
Ordini degli Architetti P.P.C.
di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno

LORO SEDI

OGGETTO: Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Campania del 28/01/2010
- "Atto di indirizzo per coordinare l'espletamento delle funzioni da parte degli
uffici del Genio Civile, per l'applicazione del capitolo 6.2.2 delle Nuove Norme
Tecniche per le Costruzioni (D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008)".

Dalla lettura del testo della Deliberazione di cui all'oggetto, emerge chiaramente come la stessa faccia riferimento alle sole "prove e indagini su terreni rocce o in sito" anche finalizzati alle successive indagini geologiche-geotecniche", anche se sembra aver determinato motivi di confusione tra i funzionari regionali degli Uffici del Genio Civile, circa le "competenze" riservate agli architetti in materia di relazione geotecnica, documento questo obbligatorio ed integrante degli atti progettuali strutturali.

A chiarimento di quanto sopra, e per le motivazioni di cui in premessa, è opportuno riportare di seguito parte del testo della delibera.

"(...) Di assumere, nelle more dell'emanazione della nuova Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che sostituisca quella annullata dal TAR Lazio, e che, oltretutto, chiarisca i dubbi interpretativi sopra elencati, con riferimento a quanto previsto dal paragrafo 6.2.2 delle NTC 2008, il seguente indirizzo operativo cui devono attenersi gli Uffici del Genio Civile della Regione Campania nell'espletamento delle proprie funzioni:

- per le prove geotecniche su terreni e rocce, in considerazione di quanto disposto dalla norma di rango primario (art. 59 del DPR n. 380/2001), deve farsi riferimento unicamente ai laboratori già autorizzati nel settore A ovvero B;
- per l'esecuzione di indagini geognostiche e geotecniche in sito e l'esecuzione di indagini ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, compreso il prelievo dei campioni da analizzare in laboratorio per le relazioni geotecniche, deve farsi riferimento ai laboratori "autorizzati" già riconosciuti nel settore C, oppure alle imprese con attestazione SOA per la categoria OS21, oppure alle Norme per prove pubblicate da UNI;
- per le indagini geofisiche e la loro interpretazione, deve farsi riferimento alle relazioni di tecnici competenti."

Premesso che la normativa regionale non può certamente modificare né la normativa nazionale di riferimento sulle competenze professionali, né quanto attribuito dalla consolidata giurisprudenza, al fine di offrire un contributo di chiarezza a qualche motivo di interpretazione distorsiva, appare opportuno richiamare la normativa nazionale in materia.

Il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 11.03.88 detta le Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.

Le norme si applicano a tutte le opere pubbliche e private da realizzare sul territorio della Repubblica, così come disposto dall'art. 1 della L. 2/2/74 n. 64, ivi comprese le zone dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 3, titolo II della citata Legge, nonché alle opere speciali di cui al punto D dell'art. 1 della stessa Legge (ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature).

Con successiva Circolare LL.PP. 24/9/1988 n. 30483 sono state emanate le istruzioni riguardanti le indagini di cui al D.M. 11/03/88.

Le norme prevedono che la relazione geotecnica sia sempre obbligatoria, mentre la relazione geologica lo è nei Comuni dichiarati sismici in applicazione della L. 2/2/74 n. 64, nelle aree soggette a vincoli particolari (vincolo idrogeologico ex R.D. n. 3267/1923, vincolo paesaggistico ex L. 1497/39, con estensione L. 431/85 Galasso) ed in ogni caso per le opere previste alle sezioni E, F, G, H, I, L, M e O del D.M. 11/03/88.

Tali documenti fanno parte integrante degli atti progettuali e come tali devono essere presentati all'atto della richiesta di autorizzazione o di concessione edilizia.

La relazione geotecnica prevista dall'art. A.2. del D.M. 11/03/88 prevede che "le scelte di progetto, i calcoli e le verifiche devono essere sempre basati sulla caratterizzazione geotecnica del sottosuolo ottenuta per mezzo di rilievi, indagini e prove".

I risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici devono essere esposti, come si evince dai punti B.5 e C.2 del D.M. 11/03/88 ed anche dal comma A.3. della Circ. LL.PP. 24/9/1988 n. 30483 (istruzioni applicative) in una relazione geotecnica, parte integrante degli atti progettuali

Tale relazione geotecnica sulle fondazioni è di competenza del Progettista, nell'ambito delle rispettive competenze. Essa terrà conto dei risultati e dei parametri evidenziati nella relazione geotecnica sulle indagini e nella relazione geologica (ove richiesta), e svilupperà i calcoli relativi alle verifiche sulle opere di fondazione e/o sul manufatto. Il Progettista alleggerà al progetto ed ai calcoli delle fondazioni sia la relazione geologica, sia la relazione geotecnica sulle indagini, in modo che ne facciano parte integrante, relazioni che potrà controfirmare alla pari di tutti gli altri elaborati specialistici annessi al progetto (impianti elettrici e termici etc.).

In caso di manufatti di modesto rilievo, in rapporto alla stabilità globale dell'insieme dell'opera e del terreno che ricadano in zone già note, le indagini in sito, cioè la relazione geotecnica sulle indagini, possono essere omesse.

In questo caso la relazione geotecnica sulle fondazioni farà riferimento, per la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo, a notizie e dati sui quali possa responsabilmente essere basata la progettazione: tali notizie e dati dovranno essere però desunti da indagini precedenti, eseguite su terreni simili ed in aree adiacenti, specificando le fonti attraverso le quali si è pervenuti alla caratterizzazione fisico-meccanica del sottosuolo (Art. C.3. del D.M. 11/03/88).

Sulla base di quanto sopra, appare evidente, quindi, che, laddove vengano individuati studi geologici o idrogeologici, propedeutici a qualsiasi tipo di analisi geotecnica, la competenza non può che appartenere a figure professionali o soggetti con competenza specifica, mentre lo studio geotecnico, a differenza delle indagini, allorquando previsto, corrisponda alla relazione geologica-geotecnica e che tale documento è di esclusiva competenza del tecnico progettista la cui "competenza", sulla base dei dettami della normativa nazionale in materia, è riservata anche in capo agli architetti.

Pertanto, al fine di fugare ogni dubbio interpretativo sulla corretta applicazione dei contenuti della Deliberazione Regionale de quo, si invitano i funzionari regionali degli uffici del Genio Civile della Regione Campania a riferirsi strettamente alla norma nazionale e, in sede presentazione degli elaborati progettuali strutturali, accettare le relazioni geotecniche a firma degli architetti in quanto coerente con l'intero sistema legislativo e normativo in materia.

Si invitano altresì gli Ordini Provinciali degli Architetti, P.P.C. della Campania a vigilare sulla corretta applicazione della norma, al fine di evitare che qualsiasi abuso interpretativo possa indurre questo Consiglio Nazionale, suo malgrado, ad attivare tutte le azioni atte a tutelare le competenze degli architetti in materia.

L'occasione è gradita per porgere i più distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL
DIPARTIMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI
(arch. Matteo CAPUANI)

IL RESPONSABILE DEL
DIPARTIMENTO LL.PP. E CONCORSI
(arch. Paolo PISCIOTTA)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Luigi M. MIRIZZI)

IL PRESIDENTE
(arch. Massimo GALLIONE)